

**DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2024**  
**296/2024/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ IN**  
**MATERIA DI GARE D'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1303<sup>a</sup> riunione del 16 luglio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/GAS, recante avvio di procedimento per l’attuazione di interventi previsti dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: deliberazione 570/2022/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 572/2022/R/GAS “Aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: documento per la consultazione 572/2022/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 714/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 35/2024/R/GAS, recante avvio di procedimento per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: deliberazione 35/2024/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 36/2024/R/GAS “Orientamenti per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: deliberazione 36/2024/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che:
  - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14 del medesimo decreto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
  - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
  - qualora il valore di rimborso (di seguito anche: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito anche: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
  - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
  - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

**CONSIDERATO CHE:**

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5 del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;

- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

**CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione delle disposizioni della legge 124/17, con la deliberazione 905/2017/R/GAS, l’Autorità ha introdotto norme per la semplificazione dell’iter per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- in particolare, la deliberazione 905/2017/R/GAS ha approvato:
  - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
  - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- l’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, come indicato all’articolo 2, comma 1, disciplina:
  - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
  - b) le modalità operative per l’acquisizione da parte dell’Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
  - c) le procedure per la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell’Autorità;
- l’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell’Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
  - a) regime ordinario individuale per Comune;
  - b) regime semplificato individuale per Comune;
  - c) regime semplificato d’ambito ex legge 124/17.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla natura e all’ampiezza delle verifiche cui l’Autorità è tenuta ai sensi del decreto-legge 145/13 e della legge 118/22, e del conseguente ambito delle responsabilità di quest’ultima (rispetto a quella dell’Ente locale che affida il servizio):
  - a) in via preliminare sia opportuno ricordare che, come emerge dall’assetto legislativo, richiamato anche nelle Linee Guida 7 aprile 2014, la puntuale valutazione della congruità delle valutazioni dei VIR rientra nelle competenze, e quindi nelle relative responsabilità, attribuite alle amministrazioni locali concedenti, titolari del servizio;
  - b) poiché le verifiche cui è tenuta l’Autorità si svolgono, invece, a livello centrale e successivamente alle valutazioni svolte in loco da parte delle

amministrazioni locali competenti (nei termini precisati nel precedente punto), le verifiche che residuano in capo all'Autorità devono essere orientate in coerenza con le finalità istituzionali che quest'ultima persegue, di tutela dei clienti finali e di promozione della concorrenza;

- c) pertanto, le attività di cui l'Autorità è responsabile non possano che limitarsi a valutazioni di coerenza fondate su evidenze e note rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalle stazioni appaltanti, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, i quali dispongono tra l'altro del potere di accedere agli impianti per verificare gli stati di consistenza, come previsto dall'articolo 4 del decreto 226/11 e che hanno piena responsabilità in relazione alla determinazione del VIR.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 6 della legge 118/22 introduce alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali che intendono alienare detti impianti in sede di gara e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al punto precedente, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, laddove prevede la verifica degli scostamenti del VIR-RAB da parte dell'Autorità, stabilendo altresì che quest'ultima dovrà riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra i suddetti valori;
- l'articolo 6, comma 2, della legge 118/22 ha fissato le condizioni che consentano alle stazioni appaltanti di richiedere l'accesso al regime aggregato d'ambito.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 570/2022/R/GAS per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 118/22, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 572/2022/R/GAS nel quale ha prefigurato, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione procedurale nel medio periodo e in una logica di ulteriore semplificazione ed accelerazione dei procedimenti per la verifica

degli scostamenti VIR-RAB, di sostituire gli attuali indici utilizzati per l'esecuzione del test "Analisi per indici", con uno o più indici semplificati.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 714/2022/R/GAS sono state aggiornate le disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione delle richiamate disposizioni della legge 118/22, ed in particolare è stato stabilito:
  - di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS con l'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, da applicare alle sole istanze presentate dalle stazioni appaltanti successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 714/2022/R/GAS;
  - per i procedimenti in corso alla data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/GAS e limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore, di confermare invece l'applicazione del regime ordinario individuale per Comune, già disciplinato dall'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS nella versione anteriore alla sostituzione disposta dal precedente alinea;
  - che, qualora gli Enti locali destinatari di procedimenti in corso o già conclusi manifestino l'intenzione di alienare le porzioni di rete di loro proprietà, le stazioni appaltanti:
    - a) comunichino all'Autorità quali Enti locali abbiano espresso alla stazione appaltante la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di loro titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22;
    - b) integrino la documentazione già trasmessa per la porzione di rete del gestore a devoluzione onerosa, con quella relativa agli Enti locali di cui alla precedente lettera a).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 35/2024/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento volto a:
  - introdurre un regime innovativo, con accesso facoltativo da parte delle stazioni appaltanti, che preveda la gestione, nell'ambito di un unico procedimento (di seguito: Nuovo procedimento unificato), delle due funzioni di competenza in materia di gare gas che l'Autorità attualmente svolge attraverso due separati procedimenti, ossia quella di formulare osservazioni sui valori di rimborso (nel caso di scostamenti VIR-RAB superiori al 10%) e quella connessa alle osservazioni sui documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti;
  - apportare ulteriori semplificazioni alle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS in materia di procedimenti di verifica degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete a devoluzione onerosa nella titolarità degli enti locali e dei gestori uscenti e all'Allegato B alla deliberazione

905/2017/R/GAS recante disposizioni in materia di *iter* di valutazione dei bandi di gara, fermo restando l'obiettivo di tutela dei clienti del servizio contro l'imposizione di oneri impropri;

- prospettare e valutare alcune semplificazioni degli *iter* procedurali dei regimi di verifica degli scostamenti VIR-RAB, in modo da consentire alle stazioni appaltanti che abbiano già avviato i procedimenti per le valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore alla data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/GAS di poter usufruire, ove ne ricorrano le condizioni, del “regime ordinario accelerato per Comune” previsto dall'Allegato A alla medesima deliberazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il documento per la consultazione 36/2024/R/GAS l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale, anche per i procedimenti in corso; in particolare nel documento per la consultazione:
  - sono state prospettate modifiche all'*iter* per la formulazione delle osservazioni di competenza dell'Autorità sia sui bandi di gara sia sui valori di rimborso, riunificando alcuni passaggi procedurali oggi gestiti separatamente;
  - sono stati illustrati gli orientamenti in relazione a possibili modifiche dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, in particolare con riferimento alle semplificazioni che si intendono introdurre nel “regime ordinario accelerato per Comune”;
  - sono stati illustrati gli orientamenti in relazione al possibile aggiornamento della disciplina dei procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso alla data del 22 dicembre 2022.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al documento per la consultazione 36/2024/R/GAS sono pervenuti complessivamente 23 documenti recanti osservazioni, in particolare da parte di: 9 imprese di distribuzione e loro associazioni, 12 Enti locali e loro associazioni, e 2 società di consulenza;
- le osservazioni pervenute hanno espresso una sostanziale condivisione degli obiettivi e delle prospettazioni rappresentati dall'Autorità, evidenziando, con stretto riferimento agli orientamenti posti in consultazione, alcuni aspetti di rilievo di seguito riassunti:
  - a) in merito all'orientamento di introdurre un Nuovo procedimento unificato, ad accesso facoltativo, e con conclusione entro 120 giorni dall'invio della documentazione da parte delle stazioni appaltanti:
    - alcuni enti locali hanno osservato che il termine del procedimento debba essere contenuto in un periodo di tempo inferiore rispetto a quanto indicato; che tale termine temporale debba essere considerato perentorio per l'Autorità;

- e che la facoltà di accedere al procedimento debba essere estesa anche ai casi in cui i VIR delle porzioni di rete di proprietà del gestore siano già stati ritenuti idonei con specifica deliberazione dell’Autorità prima della pubblicazione del bando di gara;
- alcuni distributori hanno osservato che l’adesione al procedimento innovativo unificato debba essere resa obbligatoria, e quindi debba costituire l’unica modalità di invio all’Autorità della documentazione per la verifica degli scostamenti VIR-RAB e per le osservazioni alla documentazione del bando di gara;
- b) in merito all’ipotesi di introdurre, per il regime ordinario accelerato per Comune e per il regime semplificato individuale per Comune, requisiti di ammissibilità valutati con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell’Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l’Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità:
- un ente locale ha osservato la possibile insorgenza di criticità riguardanti la corretta ripartizione delle RAB e delle porzioni di rete di proprietà del gestore e dell’ente locale;
  - alcuni distributori hanno evidenziato che una valutazione sull’aggregato delle porzioni di rete a livello comunale potrebbe generare un superamento della soglia del 10% dello scostamento VIR-RAB a livello complessivo, mentre la valutazione riferita alla sola porzione di proprietà del gestore non avrebbe determinato il superamento di tale soglia: ciò si verificherebbe, in particolar modo, nei casi in cui l’ente locale non disponga delle fonti contabili obbligatorie necessarie per il riconoscimento tariffario di tale porzione di rete; detti distributori, pertanto, propongono, in tali casi, che l’analisi delle motivazioni dello scostamento debba riguardare esclusivamente la porzione di proprietà dell’ente locale;
  - un soggetto ha evidenziato l’esigenza di prevedere che, nel caso di porzioni di rete di proprietà degli Enti locali, alienabili in sede di gara, con valori di RAB pari a zero o prossimi a tale valore, si debba procedere preliminarmente alla rivalutazione parametrica della stessa prima di calcolare lo scostamento VIR-RAB complessivo, al fine di non generare ulteriori oneri economici da sostenere per il concorrente in sede di gara;
- c) in merito all’ipotesi di unificare la comunicazione di completamento degli invii per le porzioni di rete degli Enti locali e dei gestori uscenti per tutti i Comuni appartenenti all’ambito, e di certificare la riconciliazione tra gestore ed Ente locale dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti, un ente locale ha evidenziato la possibilità che emergano eventuali criticità nel certificare la riconciliazione tra gestore ed Ente locale dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti nei casi in cui si presentino disaccordi sulla proprietà e ripartizioni RAB non coerenti;
- d) in merito all’orientamento di rivedere la metodologia del *test* “Analisi per indici”:



- alcuni enti locali hanno osservato che il *test* di “allineamento vite utili” e il *test* “Analisi per indici” potrebbero essere effettuati preventivamente dalle stazioni appaltanti nel caso in cui l’Autorità mettesse a loro disposizione un *tool* informatico per l’effettuazione di tali test; tra questi, un soggetto ha anche richiesto chiarimenti in merito all’applicabilità dei nuovi indici ai procedimenti attualmente in corso, suggerendone la loro applicazione in sostituzione di quelli attuali;
  - alcuni soggetti hanno proposto diverse cadenze di aggiornamento degli indici (semestrale o annuale) e criteri di aggiornamento che tengano conto tempestivamente dei Comuni per i quali i VIR sono stati ritenuti idonei, al fine di disporre di indici allineati con le perizie in corso;
- e) in merito all’intenzione di introdurre un ulteriore *step* di verifica nell’*iter* procedurale per i casi che non superano entrambi i test “Allineamento vite utili” e “Analisi per indici”, con la presentazione da parte della stazione appaltante di una dichiarazione e di una relazione descrittiva che specifichi se il VIR sia stato calcolato sulla base di clausole contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti nei limiti di ammissibilità individuati nelle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, un distributore ha osservato che una simile misura rischia di introdurre un elemento di incertezza significativo rispetto alla esigenza di veridicità e accuratezza delle informazioni fornite al fine del calcolo del VIR;
- f) in merito all’orientamento di introdurre la facoltà, per le stazioni appaltanti con procedimenti per la valutazione degli scostamenti VIR-RAB già avviati e ancora in corso, di accedere al regime accelerato individuale per Comune, prevedendo che i VIR relativi alle porzioni di rete del gestore e dell’Ente locale siano determinati con riferimento all’anno  $t-2$ , alcuni enti locali hanno evidenziato che i VIR oggetto di procedimenti di valutazione in corso sono ormai, nella maggioranza dei casi, obsoleti e l’aggiornamento dei dati al  $t-2$  comporterebbe l’avvio di una nuova istruttoria ed interlocuzione con i gestori, generando oneri aggiuntivi a carico delle stazioni appaltanti; in particolare, segnalano che il riferimento temporale all’anno  $t-2$ , per i valori da sottoporre a verifica da parte dell’Autorità, troverebbe difficile applicazione anche per la indisponibilità da parte dei gestori di determinare il valore di rimborso al  $t-2$ .

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le osservazioni sopra riassunte richiedono alcune precisazioni, di seguito evidenziate:
  - a) con riferimento al procedimento innovativo unificato si evidenzia che:
    - poiché l’analisi della documentazione relativa allo scostamento VIR-RAB e della documentazione di gara può essere, in linea teorica, condotta in parallelo, il procedimento potrebbe ragionevolmente completarsi, entro 90 giorni dall’invio della documentazione da parte delle stazioni appaltanti, salva la necessità di una sospensione per poter procedere ad opportuni approfondimenti; peraltro, è anche appena il caso di evidenziare che il

predetto termine di conclusione non ha natura perentoria – né la può avere, atteso che alcun indice in tal senso è ricavabile dalla legge che attribuisce le suddette funzioni di verifica e valutazione dello scostamento VIR-RAB e dei bandi di gara;

- al fine di consentire una gestione ordinata della conversione dai procedimenti in corso ai nuovi procedimenti, è necessario definire modalità e condizioni di accesso al nuovo iter procedimentale; tra queste, in particolare, l'esclusione dei VIR delle porzioni di rete di proprietà del gestore che siano già stati ritenuti idonei con specifica deliberazione dell'Autorità, risulta coerente con le predette finalità, essendo volta a evitare duplicazioni nella valorizzazione delle porzioni di rete di proprietà del gestore, e un inutile appesantimento delle attività procedurali in contrasto con i principi di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- l'adesione al Nuovo procedimento unificato dipende, in particolar modo, dal livello di organizzazione e strutturazione della stazione appaltante e degli Enti locali coinvolti, nonché da specifiche situazioni territoriali e locali, con la conseguenza che la scelta dell'Autorità di mantenere la facoltà (e non introdurre l'obbligo) per le stazioni appaltanti di accedere a tale procedimento, garantisce con maggiore grado di certezza il raggiungimento dei benefici, in termini di riduzione delle tempistiche per il completamento dei procedimenti di verifica;
- b) in merito all'introduzione di requisiti di ammissibilità valutati con riferimento all'insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, per il regime ordinario accelerato per Comune e per il regime semplificato individuale per Comune, si evidenzia che un tale approccio:
  - consente, da un lato, uno snellimento e una riduzione della numerosità dei procedimenti di verifica, e, dall'altro lato, permette, in coerenza con le finalità di tutela della clientela finale, di avviare gli iter procedurali per quei casi in cui la valorizzazione del complesso degli *asset* a livello comunale (del gestore uscente e dell'ente locale) determini un valore superiore al 10%;
  - allinea la verifica sul valore di rimborso (e sullo scostamento VIR-RAB) con le modalità previste dall'Autorità per la raccolta dati RAB per la determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale – in coerenza con le finalità di semplicità gestionali e di economicità dell'azione amministrativa;
  - non determina affatto (diversamente da quanto asserito da un ente locale) una maggiore insorgenza di criticità riguardanti la corretta ripartizione delle RAB e delle porzioni di rete di proprietà del gestore e dell'ente locale; ciò in quanto tale corretta ripartizione deve essere garantita in ogni caso, indipendentemente dalle porzioni di rete che gli enti locali intendono alienare;
  - come correttamente evidenziato in sede di consultazione, l'introduzione d'una previsione che, nel caso di porzioni di rete di proprietà degli Enti locali, alienabili in sede di gara, con valori di RAB pari a zero, si debba procedere

- preliminarmente alla rivalutazione parametrica della stessa prima di calcolare lo scostamento VIR/RAB complessivo, effettivamente permette di ridurre gli oneri economici connessi con la determinazione dei valori di rimborso;
- c) in merito all'unificazione della comunicazione di completamento degli invii per le porzioni di rete degli Enti locali e dei gestori uscenti per tutti i Comuni appartenenti all'ambito, e della certificazione della riconciliazione delle porzioni di rete di differente titolarità, si evidenzia che:
- l'invio contestuale di tutte le informazioni non solo consente di ridurre gli oneri amministrativi, ma permette anche di disporre di dati e informazioni, sia per la porzione dell'ente locale, che per quella del gestore, riferiti alla medesima data;
  - diversamente da quanto asserito in sede di consultazione da un ente locale, la certificazione della riconciliazione tra gestore ed ente locale, dei dati di consistenza relativamente alla rete e agli impianti, garantisce che non sussistano duplicazioni nella valorizzazione degli asset, risultando irrilevante, a tal fine, la presenza di eventuali disaccordi sulle proprietà e sulla valorizzazione del valore di rimborso i quali sono già disciplinati dalle disposizioni del Regolamento di cui al decreto 226/11;
- d) in merito alla revisione metodologica del test "Analisi per indici", in un'ottica di trasparenza e semplicità amministrativa, in accordo con quanto rappresentato nel corso della consultazione da alcuni soggetti partecipanti:
- si concorda sull'opportunità di mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un applicativo informatico per l'effettuazione di tale test;
  - si ritiene opportuno prevedere che i nuovi indici, opportunamente siano applicabili anche ai procedimenti in corso, in sostituzione di quelli attuali;
  - risulta coerente con le suddette finalità la proposta avanzata da più soggetti in termini di cadenza annuale di aggiornamento degli indici;
- e) in merito all'orientamento di introdurre un ulteriore *step* di verifica nell'*iter* procedurale nel caso di mancato superamento dei test, si evidenzia che questo risponde alla previsione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00; inoltre, è bene ricordare che, in ogni caso, l'Autorità valuta la documentazione trasmessa e le giustificazioni fornite dalla stazione appaltante, avendo comunque il potere di effettuare controlli (anche successivi) volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute - potendo richiedere al riguardo, se ritenuto opportuno, alla stazione appaltante la documentazione di dettaglio;
- f) in merito alla facoltà, per le stazioni appaltanti con procedimenti per la valutazione degli scostamenti VIR-RAB già avviati e ancora in corso, di accedere ai nuovi procedimenti, si evidenzia che il mero aggiornamento dei dati di consistenza (e dei relativi dati economici) non dovrebbe generare oneri aggiuntivi di particolare rilevanza, ulteriori rispetto al corrispettivo già riconosciuto alle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11 che dispone la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara; peraltro, in merito vale evidenziare

che l'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 164/00, così come novellato dall'articolo 6, comma 3, della legge 118/22, ha stabilito che, nel caso in cui vi siano inadempienze del gestore uscente nel fornire all'ente locale ogni informazione ritenuta utile - e quindi anche i dati necessari al calcolo del VIR e il loro relativo aggiornamento - l'ente locale possa imporre una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente proseguire il percorso già avviato negli scorsi anni, allo scopo di semplificare e accelerare i procedimenti in corso e congiuntamente rendere disponibili modalità di verifica più snelle per i procedimenti che vengano avviati in seguito all'adozione della presente deliberazione, con l'obiettivo di velocizzare l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto 226/11; sia a tal fine opportuno prevedere:
  - l'introduzione di un Nuovo procedimento unificato, che preveda la formulazione contestuale, da parte dell'Autorità, delle osservazioni in merito ai valori di rimborso e in merito ai contenuti dei documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti, con le seguenti caratteristiche:
    - natura facoltativa dell'accesso a tale procedimento, consentito alle stazioni appaltanti indipendentemente dallo stato dei procedimenti che le riguardino, ad esclusione delle stazioni appaltanti per le quali l'Autorità abbia già completato il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete di proprietà dei gestori e delle stazioni appaltanti che abbiano già pubblicato il bando di gara alla data di adozione della presente deliberazione;
    - trasmissione della documentazione all'Autorità da parte della stazione appaltante relativa al valore di rimborso e al bando di gara contestuale, in un'unica soluzione;
    - conclusione del procedimento entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione completa da parte dell'Autorità, con eventuale sospensione del procedimento, in relazione alle eventuali esigenze istruttorie dell'Autorità;
    - valutazioni inerenti ai valori di rimborso riferite all'anno  $t-2$ , ove  $t$  è l'anno di pubblicazione del bando di gara;
  - l'introduzione di un nuovo procedimento per la valutazione dello scostamento VIR-RAB (Nuovo procedimento VIR-RAB), caratterizzato da:
    - la verifica dello scostamento VIR-RAB, effettuata sull'insieme degli impianti a devoluzione onerosa dello stesso Comune, con riferimento all'insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità;

- un'unica comunicazione all'Autorità, da parte della stazione appaltante, di completamento degli invii relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per i Comuni dell'ambito oggetto di valutazione, introducendo l'obbligo per l'Ente locale di certificare la riconciliazione tra gestore ed Ente locale dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti;
- l'introduzione nei nuovi procedimenti di cui ai precedenti due alinea, di un ulteriore *step* in relazione alla presenza di deroghe o di clausole contrattuali, disponendo in tali casi che la stazione appaltante fornisca una dichiarazione, corredata da una relazione descrittiva, che specifichi se il calcolo è stato effettuato sulla base di clausole contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, nei limiti di ammissibilità individuati nelle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00;
- sia per i procedimenti in corso alla data di adozione del presente provvedimento che per i nuovi procedimenti (Nuovo procedimento VIR-RAB e Nuovo procedimento unificato), la revisione metodologica del test "Analisi per indici" secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 36/2024/R/GAS, rendendo disponibile alle stazioni appaltanti uno specifico strumento informatico per l'effettuazione del test analisi per indici;
- l'introduzione di semplificazioni per l'accesso al regime semplificato per l'analisi della documentazione relativa al bando di gara;
- sia opportuno, poiché le modifiche sopra esposte implicano molteplici interventi normativi sulla disciplina di cui all'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, nonché all'Allegato A e Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS, al fine di garantire la massima trasparenza e semplicità di applicazione, prevedere l'abrogazione delle predette deliberazioni e dei relativi Allegati, procedendo alla pubblicazione di un testo integrato contenente le disposizioni relative ai procedimenti di valutazione dello scostamento VIR-RAB e di analisi della documentazione di gara, applicabili sia ai procedimenti in corso sia ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di approvare il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale" riportato in Allegato A alla presente deliberazione;
2. di abrogare le deliberazioni 905/2017/R/GAS e 714/2022/R/GAS e i relativi Allegati;
3. di prevedere che tramite determinazioni del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia siano resi disponibili alle stazioni appaltanti gli applicativi per la trasmissione da parte delle medesime stazioni appaltanti delle informazioni relative ai procedimenti di valutazione degli scostamenti VIR-RAB;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e all'ANCI;
5. di pubblicare la presente deliberazione e il suo Allegato A sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*